



Tribunale di Tempio Pausania
UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. N. 110/2020 INT

Tempio Pausania, 30 giugno 2020

OGGETTO: TRATTAZIONE DEGLI AFFARI CIVILI E PENALI DAL 1° LUGLIO 2020, AI SENSI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2020 N. 28.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art 83 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che autorizza i capi degli Uffici Giudiziari "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020" ad adottare "le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari/ necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni-igienico -sanitarie fornite dal ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di evitare assembramenti all'interno dell' ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ";

Visto l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 riguardante "Disposizioni integrative e di coordinamento riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto -legge n. 18/2020" che ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine finale della ed. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 D.L. 18/2020;

Rilevato che la legge n.70 del 25 giugno 2020 pubblicata sulla G.U. Serie Generale Anno 161 n.162, Parte I di oggi lunedì 29 giugno 2020 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n.28 del 30 aprile 2020, in ossequio alla ratio che ha ispirato tale ultimo provvedimento, al fine di consentire la ripresa delle attività giurisdizionali, in linea con il miglioramento della situazione epidemiologica, ha aggiunto all'art. 3 comma 1 del D.L. 28/2020 la lettera b-bis) a mente della quale è stato nuovamente fissato al 30 giugno 2020 il termine finale della ed. Fase 2 indicato nelle previsioni dell'art. 83 comma 6 D.L. 18/2020; Rilevato altresì che l'art. 1 comma 2 della citata Legge di conversione fa salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base dell'art. 3 comma 1 lettera i) del DL 28/2020, abrogato in sede di conversione **Considerato** che, quale conseguenza dell'abrogazione della citata lettera i), la previsione di cui all'art. 83 comma 12, in ordine alla partecipazione con video conferenza o collegamento da remoto delle persone detenute, cesserà di essere in vigore dal 1° luglio p.v., ritornando ad applicarsi le ordinarie norme processuali, anche in relazione al rito direttissimo;

Ritenuto che, pertanto, occorre rideterminare il numero e la tipologia degli affari che dovranno essere trattati dai settori civili e penali del Tribunale e dagli Uffici del Giudice di Pace del circondario;

Rilevato, altresì, che, stante la vigenza della normativa nazionale e regionale emanata a tutela della salute e al fine di prevenire il rischio di contagio da COVID 19, permane in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni finora imposte nei precedenti decreti di questa Presidenza;

Lette le "Linee guida vincolanti adottate per la trattazione degli affari civili e penali nel periodo 12 maggio - 31 luglio 2020";

Letti i decreti di questa Presidenza adottati ai sensi dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e ravvisata la necessità di modificare e/o revocare le disposizioni ivi contenute laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto;

Visto che il periodo feriale dell'anno in corso decorre dal 27 luglio 2020;

dispone

a decorrere dal 1° luglio 2020 sono adottate le seguenti modalità organizzative, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del Covid-19, con contestuale revoca delle disposizioni contenute nei precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto:

NORME COMUNI

Restano in vigore tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute già adottate con i precedenti decreti emanati da questa Presidenza, in linea con quanto concordato col sig. Presidente della Corte di Appello e col sig. Procuratore Generale della Repubblica, nei protocolli siglati con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del COA e il Presidente della Camera Penale, coerentemente alle indicazioni delle Autorità Sanitarie Regionali ed al Documento Unico di Valutazione dei rischi redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ed in particolare:

- a) E' vietato l'accesso agli uffici giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania a persone che presentino temperatura corporea superiore a 37,5 gradi centigradi; in tal caso, il personale di magistratura ed il personale amministrativo e giudiziario è invitato a non presentarsi e, in ogni caso, non entrare in ufficio, comunicando la circostanza al competente ufficio del personale; allo stesso fine, presso l'ingresso sono predisposti presidi con personale dedicato;
- b) E' fatto obbligo alle persone che avranno accesso in Tribunale di attenersi a tutte le indicazioni già impartite con precedenti provvedimenti; non è consentito sostare né all'esterno delle aule né negli spazi comuni senza giustificato motivo ed è comunque obbligatorio rispettare la distanza sociale minima di un metro lineare;
- c) tutte le persone che avranno accesso agli uffici sono obbligate ad indossare mascherine chirurgiche, FFP1, FFP2, N95 o FFP3 (senza valvola o, in caso contrario, con mascherina chirurgica sovrapposta);

- d) è obbligatorio mantenere la distanza sociale di almeno un metro lineare tra le persone, in tutti i locali di lavoro ed anche negli spazi comuni;
- e) è obbligatorio lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante presente negli erogatori installati nei locali lavorativi e negli spazi comuni;
- f) i locali lavorativi e le postazioni di lavoro e gli spazi comuni saranno sottoposti a igienizzazione e pulizia giornaliera;
- g) i front-office e gli uffici di ricezione degli atti saranno dotati al più presto possibile di barriere parafiate;
- h) tutte le udienze si svolgeranno a porte chiuse, ossia senza partecipazione di pubblico;
- i) laddove si verificassero casi di positività al Sars-CoV2 all'interno della struttura giudiziaria, si procederà ad igienizzazione secondo le vigenti disposizioni sanitarie;
- l) l'accesso in Tribunale agli utenti non qualificati, che devono recarsi negli uffici e/o nelle aule di udienza, sarà possibile solo esibendo copia della prenotazione effettuata in via telematica ovvero prova della necessità di partecipare ad attività giurisdizionali programmate;
- m) l'accesso alle aule di udienza sarà possibile solo alle persone interessate al procedimento in corso di trattazione.

L'accesso alle cancellerie sarà consentito ai Sig.ri Avvocati nelle ore e nei giorni già previsti precedentemente l'insorgere dell'emergenza sanitaria; si raccomanda, in ogni caso, ai Sig.ri Avvocati ed all'utenza qualificata tutta di privilegiare le modalità telematiche nonché i sistemi di prenotazione già in uso, disciplinati dai provvedimenti emanati da questa Presidenza.

Le richieste di copie continueranno ad essere gestite anche tramite il sistema di prenotazione già in uso.

Anche in occasione della partecipazione ad udienze in presenza, i difensori costituiti per le cause trattate in tali udienze, potranno accedere liberamente alle cancellerie per gli adempimenti connessi all'udienza celebrata, senza previa prenotazione.

SETTORE CIVILE e LAVORO

Le udienze di cui sia già stata disposta la celebrazione in forma cartolare continueranno ad essere trattate con modalità a trattazione scritta, ai sensi della normativa transitoria, di cui all'art. 1 e. 2 della legge di conversione del D.L. n. 28/2020.

Per tutte le altre udienze per le quali non sia ad oggi stata disposta la trattazione in forma cartolare si procederà alla trattazione mediante la tradizionale udienza con la partecipazione delle parti secondo le ordinarie formule del codice di rito, ivi compresa l'escussione di parti e testi in Tribunale (che, pertanto, dovranno essere regolarmente citati).

I Giudici civili potranno autonomamente disporre la revoca del decreto di trattazione in forma scritta esclusivamente laddove sia assolutamente necessaria la presenza delle parti (ad esempio per il tentativo di conciliazione), dandone comunicazione al Coordinatore dell' Area Civile.



Le udienze - ivi incluse quelle di comparizione dei coniugi - che, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 28/2020, non siano già state rinviate ad altra data (nel senso che il Giudice non abbia ancora, a quella data, provveduto a depositare telematicamente il provvedimento di rinvio), nonché tutte le cause iscritte successivamente a tale momento (in particolare i procedimenti cautelari e quelli di convalida di sfratto), saranno trattate in presenza, con orario, a scalare, minimo ogni 20 minuti.

Ai sensi della nuova formulazione del comma 11 dell'art. 83, introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 28/2020, i magistrati, fino al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, dovranno depositare i propri atti e provvedimenti con modalità telematica.

SETTORE PENALE

FRONT OFFICE

Le richieste di copie, oltre che nelle forme ordinarie, continueranno ad essere gestite anche tramite il sistema di prenotazione, previo pagamento dei diritti.

DIBATTIMENTO

Tutti i procedimenti e i processi penali saranno celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., ossia senza partecipazione di pubblico.

I difensori avranno cura di recarsi in Aula nel rispetto dell'orario di fissazione loro comunicato e potranno sostare nelle aree antistanti l'aula di udienza ovvero tutti i locali del tribunale osservando il prescritto distanziamento sociale ed usando i dispositivi di protezione individuale di cui al già richiamato decreto dell'8 maggio 2020.

Saranno regolarmente celebrate tutte le udienze collegiali già fissate.

Per quanto riguarda i ruoli monocratici, ciascun giudice potrà trattare, per ogni udienza, un numero massimo di procedimenti non superiore a 20.

Laddove fosse già fissato un numero superiore di processi, il magistrato tratterà con precedenza quelli relativi ad imputati detenuti o soggetti a misure cautelari personali, quelli fissati per la discussione, ovvero con parti civili costituite, nonché quelli per i quali si ravvisino ragioni di priorità e/o di urgenza, rinviando ad altra udienza tutti i processi non rientranti in tali categorie (secondo le modalità di redazione e comunicazione dei relativi elenchi già attualmente in uso; pertanto, verranno fatti salvi i provvedimenti già emessi e comunicati mentre per le altre udienze successive i Giudici continueranno a predisporre delle tabelle in cui verranno indicati i procedimenti da trattare - che verranno aumentati sino a 20 per udienza e fissati comunque ad orario prestabilito - e quelli da rinviare. La presenza dei difensori - ovvero di un loro sostituto - sarà assolutamente necessaria per i procedimenti in trattazione mentre per quelli da rinviare sarà presente un difensore designato dall'Ordine o dalla Camera Penale).

Si rammenta che, essendo cessato il periodo di validità delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 83 D.L. n.18/2020, la partecipazione degli imputati dovrà avvenire secondo le ordinarie norme di rito, e ciò anche per i giudizi direttissimi; questi, pertanto, non verranno più celebrati da remoto.

Con decorrenza dal 1° luglio 2020 le udienze di convalida si svolgeranno presso le strutture carcerarie ove la persona sia stata ristretta.

UNEP - GIUDICE DI PACE

Tutte le attività di competenza dell'UNEP nonché tutte quelle amministrative e giurisdizionali, civili e penali, di competenza degli uffici del Giudice di Pace del Circondario a far data dal 1 luglio 2020 riprenderanno regolarmente nelle ordinarie forme e modalità previste dalla legge, dalle circolari ed in uso prima della emergenza sanitaria, fermo restando gli obblighi di rispetto di tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute richiamati in premessa e già adottate con i precedenti decreti emanati da questa Presidenza, in linea con quanto concordato col sig. Presidente della Corte di Appello e col sig. Procuratore Generale della Repubblica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del tribunale, affisso all'esterno del Palazzo di Giustizia, comunicato a tutti i Giudici ed al personale del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace e dell'Unep, al Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale ed inoltrato alla stampa per la massima diffusione.

Efficacia immediata.

*Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo*

